RIORDINO DEL RECLUTAMENTO, DELLO STATO GIURIDICO E DELL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

# Art. 28

## Rideterminazione delle anzianità degli ufficiali già iscritti nel ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri

Le anzianita' di grado attribuite in sede di primo avanzamento nel ruolo tecnico agli Ufficiali del disciolto ruolo unico dell'Arma dei carabinieri, transitati in detto ruolo ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sono rideterminate anche ad una data antecedente alla costituzione iniziale del ruolo stesso. Agli Ufficiali gia' iscritti nel ruolo tecnico, perche' transitativi ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, che dovessero essere scavalcati da ufficiali aventi uguale o minore anzianita' di grado nel ruolo di provenienza ed immessi nel ruolo tecnico - logistico per effetto del presente decreto, si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b) e c), 4, e 5 dell'articolo 29.

Versione in vigore dal 24 ottobre 2000, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri |
| Estremi | Decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 |
| Titolo | V — Dell'assestamento dei ruoli |
| Capo | I — Del ruolo tecnico-logistico |
| Sezione | I — Costituzione iniziale |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2000 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-298-2000/art-28-rideterminazione-delle-anzianita-degli-ufficiali-gia-iscritti-nel/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it